

ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E L'ISLANDA SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DI QUEST'ULTIMA ALL'UFFICIO EUROPEO DI SOSTEGNO PER L'ASILO

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "UE",

da una parte, e

L'ISLANDA,

dall'altra,

visto l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ⁽¹⁾, di seguito "il regolamento",

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) Il regolamento dispone che, per espletare i propri compiti, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, di seguito denominato "Ufficio di sostegno" dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con l'UE accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'UE nei settori disciplinati dal regolamento, in particolare Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, di seguito denominati "paesi associati".
- (2) L'Islanda ha concluso accordi con l'UE in virtù dei quali ha adottato e applica il diritto dell'UE nei settori disciplinati dal regolamento, in particolare l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia ⁽²⁾,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Portata della partecipazione

L'Islanda partecipa a pieno titolo ai lavori dell'Ufficio di sostegno e ha diritto di ricevere azioni di sostegno dall'Ufficio di sostegno come descritto nel regolamento e conformemente alle condizioni stabilite dal presente accordo.

Articolo 2

Consiglio di amministrazione

L'Islanda è rappresentata nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno come osservatore senza diritto di voto.

Articolo 3

Contributo finanziario

1. L'Islanda contribuisce alle entrate dell'Ufficio di sostegno con un importo annuo calcolato in riferimento al suo prodotto interno lordo (PIL), espresso in percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti in applicazione della formula di cui all'allegato.
2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è dovuto dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. Il primo contributo finanziario è ridotto proporzionalmente alla porzione di anno rimanente dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

⁽¹⁾ GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40.

